

Bruxelles, 19 dicembre 2019
(OR. en)

15206/19
ADD 1

AGRILEG 222
VETER 115
DELACTION 225

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	17 dicembre 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2019) 4058 final ANNEXES 1 to 8
Oggetto:	ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 4058 final ANNEXES 1 to 8.

All.: C(2019) 4058 final ANNEXES 1 to 8

Bruxelles, 17.12.2019
C(2019) 4058 final

ANNEXES 1 to 8

ALLEGATI

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

**che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno
dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova**

ALLEGATO I
METODI DIAGNOSTICI

Parte 1

Infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*

1. Prove sierologiche per bovini, ovini, caprini e camelidi:
 - a) prove con antigene brucella tamponato;
 - b) prova di fissazione del complemento (CFT);
 - c) ELISA indiretto (I-ELISA);
 - d) metodo di fluorescenza polarizzata (FPA);
 - e) ELISA competitivo (C-ELISA).
2. Prove sierologiche per i suini:
 - a) prove con antigene brucella tamponato;
 - b) prova di fissazione del complemento (CFT);
 - c) ELISA indiretto (I-ELISA);
 - d) metodo di fluorescenza polarizzata (FPA);
 - e) ELISA competitivo (C-ELISA).
3. Prova di intradermoreazione alla brucellina (BST) per ovini, caprini e suini.

Parte 2

Infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*)

1. Prove di intradermoreazione alla tubercolina:
 - a) intradermotuberculinizzazione unica (IDT);
 - b) intradermotuberculinizzazione comparativa (IDT comparativa).
2. Prova disponibile per campioni di sangue:
 - a) prova del gamma-interferone.

Parte 3

Surra (*Trypanosoma evansi*)

Prove sierologiche:

- a) saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la tripanosomiasi;
- b) saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT) con una diluizione del siero di 1:4.

Parte 4

Leucosi bovina enzootica

Prove sierologiche:

- a) prove per campioni di sangue:
 - i) test di immunodiffusione in gel di agar (AGID);

- ii) ELISA di blocco (B-ELISA);
 - iii) ELISA indiretto (I-ELISA).
- b) prove per campioni di latte:
- i) ELISA indiretto (I-ELISA).

Parte 5

Rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva

	Metodi:
Bovini non vaccinati	I-ELISA BHV-1 ^a
	B-ELISA gB ^b
Bovini vaccinati con vaccino gE-deleto	B-ELISA gE ^c

^a Saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) utilizzato per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero).

^b ELISA utilizzato per la ricerca degli anticorpi contro la glicoproteina B del BHV-1. Tale metodo può essere utilizzato anche per effettuare prove per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero).

^c ELISA utilizzato per la ricerca degli anticorpi contro la glicoproteina E del BHV-1.

Parte 6

Diarrea virale bovina

1. Metodi diretti:
 - a) reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa real-time (RT-PCR real-time);
 - b) saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la ricerca dell'antigene del BVDV (virus della diarrea virale bovina).
2. Prove sierologiche:
 - a) ELISA indiretto (I-ELISA);
 - b) ELISA di blocco (B-ELISA).

Parte 7

Infezione da virus della malattia di Aujeszky

	Metodi:
Suini	ELISA ADV (virus della malattia di Aujeszky) ^a

Suini di età inferiore a quattro mesi nati da madri vaccinate con vaccino gE-deleto	ELISA gE ^b
---	-----------------------

^a ELISA utilizzato per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia di Aujeszky o contro la sua glicoproteina B (ADV-gB) o glicoproteina D (ADV-gD). Per il controllo dei lotti dei kit ADV-gB e ADV-gD o dei kit per il virus intero della malattia di Aujeszky, il siero di riferimento comunitario ADV 1 o i relativi substandard devono essere catalogati come positivi a una diluizione di 1:2.

^b ELISA utilizzato per la ricerca degli anticorpi contro la glicoproteina E dell'ADV. Per il controllo dei lotti, il siero di riferimento comunitario ADV 1 o i relativi substandard devono essere catalogati come positivi a una diluizione di 1:8.

Parte 8

Durina

Prova di fissazione del complemento per la durina a una diluizione del siero di 1:5.

Parte 9

Anemia infettiva equina

Prove sierologiche:

- a) test di immunodiffusione in gel di agar (AGID);
- b) saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per l'anemia infettiva equina.

Parte 10

Encefalomielite equina venezuelana

1. Prove sierologiche:

- a) prova di isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana;
- b) test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana.

2. Metodo diretto:

reazione a catena della polimerasi trascrittasi inversa (RT-PCR) per la ricerca del genoma del virus dell'encefalomielite equina venezuelana.

ALLEGATO II

PRESCRIZIONI MINIME PRE-MOVIMENTI PER QUANTO RIGUARDA L'INFEZIONE DA COMPLESSO *MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS* (*M. BOVIS*, *M. CAPRAE* E *M. TUBERCULOSIS*) NEI CAPRINI, NEI CAMELIDI E NEI CERVIDI

Parte 1

Prescrizioni minime per un programma pre-movimenti per quanto riguarda l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) nei caprini

1. Il programma di sorveglianza pre-movimenti per la ricerca dell'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) in uno stabilimento ai fini dei movimenti di caprini detenuti verso un altro Stato membro, secondo quanto previsto all'articolo 15, paragrafo 3, deve comprendere almeno i seguenti elementi:
 - a) ispezione post mortem di tutti i caprini dello stabilimento macellati;
 - b) esame post mortem di tutti i caprini morti di età superiore a nove mesi, salvo qualora ciò non sia possibile per motivi logistici o non sia necessario per motivi scientifici;
 - c) una visita annuale di sanità animale effettuata da un veterinario;
 - d) prove annuali effettuate, con esito negativo, su tutti i caprini detenuti nello stabilimento a fini di riproduzione.
2. In deroga al paragrafo 1, le prove annuali di cui al punto 1, lettera d), non sono necessarie se l'autorità competente ritiene, sulla base di una valutazione del rischio, che il rischio di infezione sia trascurabile nello Stato membro o nella zona e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) il programma di sorveglianza pre-movimenti di cui al paragrafo 1 è condotto nello stabilimento da almeno 24 mesi e durante tale periodo nei caprini detenuti nello stabilimento non sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*);
 - b) lo stabilimento è situato in uno Stato membro o in una sua zona indenni da infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) nella relativa popolazione di bovini.
3. Se sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) nei caprini detenuti nello stabilimento, tali animali possono essere spostati in un altro Stato membro solo una volta che siano stati sottoposti a prove, con esito negativo, tutti i caprini di età superiore a sei settimane detenuti nello stabilimento. Tali prove devono essere effettuate su campioni prelevati non prima di 42 giorni dall'allontanamento dell'ultimo caso confermato e dell'ultimo animale risultato positivo a prove effettuate mediante un metodo diagnostico.

Parte 2

Prescrizioni minime per un programma pre-movimenti per quanto riguarda l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) nei camelidi

1. Il programma di sorveglianza pre-movimenti per la ricerca dell'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) in uno stabilimento ai fini dei movimenti di camelidi detenuti verso un altro Stato membro, secondo quanto previsto all'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), deve comprendere almeno i seguenti elementi:
 - a) ispezione post mortem di tutti i camelidi dello stabilimento macellati;
 - b) esame post mortem di tutti i camelidi morti di età superiore a nove mesi, salvo qualora ciò non sia possibile per motivi logistici o non sia necessario per motivi scientifici;
 - c) una visita annuale di sanità animale effettuata da un veterinario;
 - d) prove annuali effettuate, con esito negativo, su tutti i camelidi detenuti nello stabilimento a fini di riproduzione.
2. In deroga al paragrafo 1, le prove annuali di cui al punto 1, lettera d), non sono necessarie se l'autorità competente ritiene, sulla base di una valutazione del rischio, che il rischio di infezione sia trascurabile nello Stato membro o nella zona e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) il programma di sorveglianza pre-movimenti di cui al paragrafo 1 è condotto nello stabilimento da almeno 24 mesi e durante tale periodo nei camelidi detenuti nello stabilimento non sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*);
 - b) lo stabilimento è situato in uno Stato membro o in una sua zona indenni da infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) nella relativa popolazione di bovini.
3. Se sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) nei camelidi detenuti nello stabilimento, tali animali possono essere spostati in un altro Stato membro solo una volta che siano stati sottoposti a prove, con esito negativo, tutti i camelidi di età superiore a sei settimane detenuti nello stabilimento. Tali prove devono essere effettuate su campioni di sangue prelevati non prima di 42 giorni dall'allontanamento dell'ultimo caso confermato e dell'ultimo animale risultato positivo a prove effettuate mediante un metodo diagnostico.

Parte 3

Prescrizioni minime per un programma pre-movimenti per quanto riguarda l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) nei cervidi

1. Il programma di sorveglianza pre-movimenti per la ricerca dell'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) in uno stabilimento ai fini dei movimenti di cervidi detenuti verso un altro Stato membro, secondo quanto previsto all'articolo 26, paragrafo 1, lettera e), deve comprendere almeno i seguenti elementi:
 - a) ispezione post mortem di tutti i cervidi dello stabilimento macellati;
 - b) esame post mortem di tutti i cervidi morti di età superiore a nove mesi, salvo qualora ciò non sia possibile per motivi logistici o non sia necessario per motivi scientifici;
 - c) una visita annuale di sanità animale effettuata da un veterinario;
 - d) prove annuali effettuate, con esito negativo, su tutti i cervidi detenuti nello stabilimento a fini di riproduzione.
2. In deroga al paragrafo 1, le prove annuali di cui al punto 1, lettera d), non sono necessarie se l'autorità competente ritiene, sulla base di una valutazione del rischio, che il rischio di infezione sia trascurabile nello Stato membro o nella zona e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) il programma di sorveglianza pre-movimenti di cui al paragrafo 1 è condotto nello stabilimento da almeno 24 mesi e durante tale periodo nei cervidi detenuti nello stabilimento non sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*);
 - b) lo stabilimento è situato in uno Stato membro o in una sua zona indenni da infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) nella relativa popolazione di bovini.
3. Se sono stati segnalati casi di infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) nei cervidi detenuti nello stabilimento, tali animali possono essere spostati in un altro Stato membro solo una volta che tutti i cervidi di età superiore a sei settimane detenuti nello stabilimento siano stati sottoposti, con esito negativo, a prove effettuate in due occasioni a un intervallo minimo di sei mesi per la ricerca dell'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*). La prima di tali prove deve essere effettuata su cervidi o su campioni prelevati da cervidi non prima di sei mesi dall'allontanamento dell'ultimo caso confermato e dell'ultimo animale risultato positivo a prove effettuate mediante un metodo diagnostico.

ALLEGATO III

PRESCRIZIONI MINIME PRE-MOVIMENTI PER QUANTO RIGUARDA L'INFEZIONE DA *BRUCELLA ABORTUS*, *B. MELITENSIS* E *B. SUIIS* NEI SUINI

1. Il programma di sorveglianza pre-movimenti per la ricerca dell'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* in uno stabilimento ai fini dei movimenti di suini detenuti verso un altro Stato membro, secondo quanto previsto all'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), punto ii), deve comprendere almeno i seguenti elementi:
 - a) una visita annuale di sanità animale effettuata da un veterinario;
 - b) se i suini sono detenuti nello stabilimento a fini di riproduzione, un'indagine immunologica annuale effettuata sulla popolazione di suini di tale stabilimento mediante uno dei metodi diagnostici elencati nell'allegato I, parte 1, punto 2, in grado almeno di dimostrare, con un livello di confidenza del 95%, l'assenza di infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* con una prevalenza attesa del 10%.
2. In deroga al punto 1, la visita di sanità animale di cui al punto 1, lettera a), e l'indagine di cui al punto 1, lettera b), non sono necessarie se l'autorità competente ritiene, sulla base di una valutazione del rischio, che il rischio di infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* sia trascurabile nello Stato membro o nella sua zona e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) negli ultimi cinque anni non sono stati segnalati casi di infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* nella popolazione di suini detenuti;
 - b) negli ultimi cinque anni non sono stati segnalati casi di infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* nella popolazione di animali selvatici delle specie elencate e durante tale periodo i cinghiali sono stati inclusi nella popolazione animale interessata ai fini della sorveglianza di cui all'articolo 4 del [C(2019)4056, regolamento delegato (UE) 2019/... della Commissione, del..., che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti];
 - c) lo Stato membro o la sua zona sono indenni da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* nelle relative popolazioni di bovini, ovini e caprini.
3. Se sono stati segnalati casi di infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* nei suini detenuti nello stabilimento, tali animali possono essere spostati in un altro Stato membro solo se tutti i suini detenuti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a prove effettuate in due occasioni. La prima di tali prove deve essere effettuata su campioni prelevati non prima di tre mesi dall'allontanamento degli animali infetti e degli animali risultati positivi a prove effettuate mediante uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 1, punto 2. La seconda prova deve essere effettuata su campioni prelevati non prima di sei mesi e non oltre 12 mesi dalla prima prova.

ALLEGATO IV

PROVE EFFETTUATE SU ANATRE E OCHE PER LA RICERCA DELL'INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ

Durante la settimana che precede il carico per la spedizione, le anatre e le oche devono essere risultate negative a un esame virologico per la ricerca dell'influenza aviaria ad alta patogenicità effettuato mediante isolamento del virus o analisi molecolari, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5% con il 95% di confidenza.

ALLEGATO V

PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DI PROVE SU PARTITE DI MENO DI 20 CAPI DI POLLAME DIVERSI DAI RATITI O DI MENO DI 20 UOVA DA COVA DI POLLAME DIVERSO DAI RATITI

1. Le partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti o di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti devono essere risultate negative, conformemente al punto 2, in relazione ai seguenti agenti patogeni per le pertinenti specie elencate:
 - a) infezione da *Salmonella pullorum*, *S. gallinarum* e *S. arizonae*;
 - b) micoplasmosi aviariae (*Mycoplasma gallisepticum* e *M. meleagridis*).
2. Prove:
 - a) per quanto riguarda il pollame riproduttore, il pollame da reddito e il pollame destinato alla macellazione, gli animali devono essere risultati negativi a prove sierologiche e/o batteriologiche per la ricerca delle malattie di cui al punto 1 nei 21 giorni precedenti il carico per la spedizione;
 - b) per quanto riguarda le uova da cova e i pulcini di un giorno, il gruppo di origine deve essere risultato negativo a prove sierologiche e/o batteriologiche per la ricerca delle malattie di cui al punto 1 nei 21 giorni precedenti il carico per la spedizione, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5% con il 95% di confidenza;
 - c) se gli animali sono stati vaccinati contro l'infezione causata da qualsiasi sierotipo di *Salmonella* o *Mycoplasma*, è necessario effettuare solo prove batteriologiche. Il metodo di conferma deve essere in grado di distinguere tra ceppi vaccinali vivi e ceppi di campo.

ALLEGATO VI

CRITERI PER I VACCINI CONTRO L'INFEZIONE DA VIRUS DELLA MALATTIA DI NEWCASTLE

I vaccini vivi attenuati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle devono essere preparati a partire da un ceppo virale della malattia stessa il cui ceppo madre sia stato sottoposto a una prova che ha rivelato un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI):

- a) inferiore a 0,4 se ad ogni volatile è somministrata per la prova una dose di almeno 10^7 EID₅₀ (dose infettante embrione 50%); o
- b) inferiore a 0,5 se ad ogni volatile è somministrata per la prova una dose di almeno 10^8 EID₅₀.

ALLEGATO VII

VALIDITÀ DELLA VACCINAZIONE ANTIRABBICA E MISURE DI RIDUZIONE DEI RISCHI PER LE MALATTIE DIVERSE DALLA RABBIA

Parte 1

Validità delle vaccinazioni antirabbiche per cani, gatti, furetti e altri carnivori

I requisiti di validità per la vaccinazione contro l'infezione da virus della rabbia di cui all'articolo 53, lettera b), punto i), all'articolo 55, lettera b), punto i), e all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), sono quelli stabiliti all'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

Nei casi in cui in uno Stato membro non esista un vaccino antirabbico autorizzato per i carnivori diversi da cani, gatti e furetti, deve essere ritenuta valida una vaccinazione antirabbica effettuata conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2001/82/CE.

Parte 2

Misure di riduzione dei rischi per le malattie diverse dalla rabbia

1. Le misure di riduzione dei rischi per l'infestazione da *Echinococcus multilocularis* di cui all'articolo 53, lettera b), punto ii), e all'articolo 55, lettera b), punto ii), sono quelle stabilite nel regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione², in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione³.
2. In deroga al paragrafo 1, il trattamento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera d), di canidi diversi dai cani contro l'infestazione da *Echinococcus multilocularis* deve essere effettuato e documentato non più di 48 ore prima dell'ingresso in uno Stato membro o in una sua zona figuranti nell'elenco di cui all'allegato del regolamento (UE) 2018/878.
3. Le misure di riduzione dei rischi per le malattie diverse dall'infezione da virus della rabbia e da infestazione da *Echinococcus multilocularis* di cui all'articolo 53, lettera b), punto ii), e all'articolo 55, lettera b), punto ii), sono le misure sanitarie preventive applicabili alle pertinenti specie di carnivori adottate conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013.

¹ Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

² Regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione, del 21 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 (GU L 130 del 28.5.2018, pag. 1).

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione, del 18 giugno 2018, che adotta un elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772 relativo all'applicazione di misure sanitarie preventive per la lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani (GU L 155 del 19.6.2018, pag. 1).

ALLEGATO VIII

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI CERTIFICATI SANITARI E NELLE NOTIFICHE

Parte 1

Informazioni che devono figurare nel certificato sanitario per gli animali terrestri e le uova da cova spostati in un altro Stato membro

1. Il certificato sanitario per gli animali terrestri detenuti di cui all'articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 71, paragrafo 1, del presente regolamento, spostati in un altro Stato membro, deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) il nome e l'indirizzo dello speditore e del destinatario;
 - b) il nome e l'indirizzo dello stabilimento di spedizione, e
 - i) se lo stabilimento di spedizione è uno stabilimento riconosciuto, il numero di riconoscimento unico di tale stabilimento; o
 - ii) se lo stabilimento di spedizione è uno stabilimento registrato, il numero di registrazione unico di tale stabilimento;
 - c) il nome e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione, e
 - i) se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento riconosciuto, il numero di riconoscimento unico di tale stabilimento; o
 - ii) se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento registrato, il numero di registrazione unico di tale stabilimento;
 - d) la specie e la categoria degli animali e, ove richiesta, l'identificazione;
 - e) informazioni relative alla situazione di sanità animale e ulteriori garanzie in relazione:
 - i) allo Stato membro di origine o alla sua zona;
 - ii) allo stabilimento e al gruppo di origine degli animali compresi, ove applicabile, i risultati delle prove;
 - iii) agli animali da spedire compresi, ove applicabile, i risultati delle prove o le vaccinazioni effettuate;
 - f) la data, il luogo di rilascio e il periodo di validità del certificato sanitario, il nome, la qualifica e la firma del veterinario ufficiale nonché il timbro dell'autorità competente del luogo di origine della partita.
2. Il certificato sanitario per le uova da cova di cui all'articolo 161, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 72 del presente regolamento, spostate in un altro Stato membro, deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) il nome e l'indirizzo dello speditore e del destinatario;
 - b) il nome e l'indirizzo dello stabilimento di spedizione, e
 - i) se lo stabilimento di spedizione è uno stabilimento riconosciuto, il numero di riconoscimento unico di tale stabilimento; o
 - ii) se lo stabilimento di spedizione è uno stabilimento registrato, il numero di registrazione unico di tale stabilimento;

- c) il nome e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione, e
 - i) se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento riconosciuto, il numero di riconoscimento unico di tale stabilimento; o
 - ii) se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento registrato, il numero di registrazione unico di tale stabilimento;
 - d) la categoria delle uova da cova;
 - e) informazioni che consentano l'identificazione delle uova da cova;
 - i) la specie e l'identificazione, ove richiesta, degli animali da cui tali uova provengono;
 - ii) la marcatura apposta sulle uova da cova, ove richiesta;
 - ii) il luogo e la data della loro raccolta;
 - f) informazioni relative alla situazione di sanità animale e ulteriori garanzie in relazione:
 - i) allo Stato membro di origine o alla sua zona;
 - ii) allo stabilimento e al gruppo di origine compresi, ove applicabile, i risultati delle prove;
 - iii) agli animali da cui sono state raccolte le uova da cova compresi, ove applicabile, i risultati delle prove;
 - iv) alle uova da cova da spedire;
 - g) la data, il luogo di rilascio e il periodo di validità del certificato sanitario, il nome, la qualifica e la firma del veterinario ufficiale nonché il timbro dell'autorità competente del luogo di origine della partita.
3. Il certificato sanitario per gli animali selvatici terrestri di cui all'articolo 155, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429, spostati in un altro Stato membro, deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- a) il nome e l'indirizzo dello speditore e del destinatario;
 - b) il luogo in cui gli animali sono stati catturati e caricati ai fini della spedizione;
 - c) il luogo di destinazione, e
 - i) se il luogo di destinazione è l'habitat, il luogo in cui gli animali sono destinati ad essere scaricati; o
 - ii) se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento registrato, il numero di registrazione unico di tale stabilimento;
 - d) la specie e la categoria degli animali;
 - e) la data, il luogo di rilascio e il periodo di validità del certificato sanitario, il nome, la qualifica e la firma del veterinario ufficiale nonché il timbro dell'autorità competente del luogo di origine della partita.

Parte 2

Informazioni che devono figurare nella notifica dei movimenti di determinati animali terrestri per i quali non è prescritto il certificato sanitario

La notifica ai fini dei movimenti verso un altro Stato membro di bombi provenienti da stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale riconosciuti deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo dello speditore e del destinatario;
- b) il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di spedizione;
- c) il nome e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione, e
 - i) se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento riconosciuto, il numero di riconoscimento unico di tale stabilimento; o
 - ii) se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento registrato, il numero di registrazione unico di tale stabilimento;
- d) la specie e la categoria nonché la quantità e le dimensioni delle colonie;
- e) la data di spedizione.